

Codice DB1424

D.D. 24 marzo 2014, n. 693

Legge regionale 10.02.2009, n. 4. Regolamento forestale D.P.G.R. 8/R del 20.09/2011 e ss.m.ii.
Richiedente: Baiardi Giorgio di Montecrestese (VB) Interventi selvicolturali in Comune di Montecrestese (VB) Localita' "Agarina". Autorizzazione ai sensi dell'art. 6 del Regolamento forestale 8/R/2011 e ss.mm.ii.

Vista la Legge regionale 10.02.2009, n 4, articolo14;

Visto il R.D. 30.12.1923, n° 3267;

Visto il Regolamento forestale D.P.G.R. 8/R del 20.09.2011 e ss.mm.ii

Vista l'istanza pervenuta allo sportello forestale di Verbania in data 20.11.2013 (prot. 70499) dal sig. Baiardi Giorgio (VB) per l'ottenimento dell'autorizzazione all'esecuzione di interventi selvicolturali ai sensi dell'art. 6 del Regolamento Forestale 8/R/2011 e ss.mm.ii., a cui risulta allegato il progetto di intervento;

Visto il verbale di istruttoria redatto dall'Ufficio di Verbania del Settore Foreste in data 21/03/2014, nel quale si esprime parere favorevole all'effettuazione degli interventi selvicolturali proposti;
Tutto ciò premesso

IL DIRIGENTE

Visti gli articoli 4 e 17 del D. Lgs. n° 165/2001;

Visto l'art. 17 della Legge regionale 28.07.2008, n° 23;

determina

di autorizzare, ai sensi dell'articolo 14 della Legge regionale 10.02.2009, n. 4 ed ai sensi dell'art. 6 del Regolamento Forestale 8/R/2011 e ss.mm.ii., il sig. Baiardi Giorgio di Montecrestese (VB) all'esecuzione degli interventi selvicolturali come descritti nel progetto di intervento allegato all'istanza.

L'autorizzazione è subordinata al rispetto delle seguenti prescrizioni:

- Prima dell'intervento dovrà essere effettuata la contrassegnatura degli alberi da abbattere per la realizzazione delle vie di esbosco nel rispetto dei limiti di prelievo previsti nel progetto. Il piedilista di martellata dovrà essere inviato allo sportello forestale regionale;
- il numero degli alberi rilasciati all'invecchiamento (di grandi dimensioni) a tempo indefinito dovrà essere incrementato fino a raggiungere il minimo stabilito dall'art.30 del regolamento forestale.

Prima dell'esecuzione degli interventi selvicolturali il progetto dovrà essere sottoposto al parere dell'Ente gestore della ZPS.

Al termine degli interventi dovrà essere redatto verbale di collaudo/regolare esecuzione da parte di un tecnico forestale abilitato.

Sono fatti salvi i diritti e gli interessi di terzi, le competenze di altri Organi, Amministrazioni od Enti nonché la possibilità di dettare ulteriori prescrizioni qualora se ne accertasse la necessità.

Eventuali violazioni e/o omissioni dei disposti della presente Determinazione saranno perseguite a termine delle leggi vigenti.

La presente Determinazione Dirigenziale sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Il Dirigente
Franco Licini